



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lett. *e*), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO l'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161,

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, e successive modificazioni, che prevede che: «Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO l'art. 7, comma 5 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lett. *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero;

VISTO il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 settembre 2021, riguardante le attribuzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, incluse le attività e le funzioni in materia di revisione legale dei conti, nonché la predisposizione e adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti;

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTI in particolare gli articoli 21, 22, 22-*bis*, 22-*ter*, 23 e 24 della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, concernenti la deontologia professionale, l'indipendenza e obiettività, la riservatezza e il segreto professionale dei revisori legali;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ai sensi dei quali i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano rispettivamente i principi di deontologia professionale, di riservatezza e

segreto professionale e di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, per il quale fine il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con le associazioni e ordini professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

VISTO l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12 e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

VISTA la convenzione in data 24 settembre 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali per la definizione delle modalità di elaborazione dei principi professionali per i revisori legali, sottoscritta ai sensi dell'abrogato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATO che i principi elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali sottoscrittori della convenzione del 24 settembre 2014 tengono conto dei principi elaborati dagli organismi internazionali e in particolare dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC), conformemente agli obiettivi di omogeneità sui piani degli Stati Membri dell'Unione Europea e internazionale indicati nella citata direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

CONSIDERATO lo schema di "*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*", anche denominato "*Codice Italiano di Etica e Indipendenza*", comprensivo di un'Introduzione, di un Glossario e di una Guida all'utilizzo che ne formano parte integrante, costituito dai principi elaborati dai rappresentanti dei soggetti convenzionati congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze a cura dei rappresentanti di tali soggetti convenzionati in data 23/12/2022 e acquisito con prot. 275378 nella stessa data;

SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che si è espressa favorevolmente, ai sensi dei richiamati articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 21757/23 dell'8 marzo 2023, in merito allo schema del presente decreto;

DETERMINA

Sono adottati i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale e di indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2 e 10, comma 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che i soggetti iscritti al registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale svolta ai sensi del citato decreto legislativo.

I principi, elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali sottoscrittori della convenzione 24 settembre 2014, espressamente richiamata all'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, tengono conto dei principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

I principi costituiscono il "*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*", anche denominato "*Codice Italiano di Etica e Indipendenza*".

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 9-*bis* e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevalgono e, in caso di contrasto con le prescrizioni del *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*", anche denominato "*Codice Italiano di Etica e Indipendenza*", queste ultime non si applicano. In nessun caso i principi derogano a disposizioni di legge o a disposizioni regolamentari né autorizzano il soggetto abilitato alla revisione legale a disapplicarle.

La presente determina, unitamente al *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*", anche denominato "*Codice Italiano di Etica e Indipendenza*", all'Introduzione, al Glossario e alla Guida all'utilizzo ad essa allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all'indirizzo:

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/>

Gli aggiornamenti dei principi in materia di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, e di indipendenza e obiettività sono approvati nelle medesime forme previste per l'adozione.

Il *Codice Italiano di Etica e Indipendenza* entra in vigore per le revisioni legali dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2023 o successivamente.

Fermo restando il rispetto delle norme di legge, in via di prima applicazione i soggetti abilitati alla revisione individuano eventuali situazioni rilevanti ai fini del Codice Italiano di Etica e Indipendenza entro sei mesi dalla data della Determina e le gestiscono in conformità a quanto previsto dal Codice medesimo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Firmatario1